**ALLEGATO “B”**

**Relazione sulla Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, nr. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica)

**1. Premessa**

Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;

- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;

- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;

- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- contenimento dei costi di funzionamento.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell’Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto quanto sancito dal predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) in materia di mantenimento da parte dei Comuni di partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

* esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P;
* ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che in ottemperanza all’art. 24 T.U.S.P., con deliberazione consiliare nr. 43 del 30/09/2017, il Comune di Riomaggiore ha provveduto a effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da razionalizzare;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
2. non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
3. previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P come di seguito:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (si precisa che l’art. 26 comma 12-quinquies, T.U. introduce sul fatturato una disposizione transitoria: “[…] Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro…[…]”);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

L’articolo 24 del D.Lgs. 19/08/2016, nr. 175 prevede che la conclusione formale della revisione delle partecipazioni sia fatta con la redazione di una “*relazione*” nella quale vengono esposte le motivazioni del loro mantenimento o delle eventuali misure di razionalizzazione da adottare.

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco.

La stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo consiliare.

La relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al M.E.F. e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di accesso civico.

**2. Le partecipazioni societarie dirette**

Alla data di approvazione del Piano straordinario di razionalizzaizone, il nostro comune partecipava al capitale delle seguenti società:

|  |  |
| --- | --- |
| Denominazione Società partecipata | % sul capitale sociale totale |
| ACAM S.P.A. | 0,97 |
| ATC S.P.A. | 0,10 |
| CINQUE TERRE RIVIERA SPEZZINA S.R.L. | 8,00 |

In seguito all’approvazione del piano di revisione straordinaria approvato dal Consiglio Comunale con DCC n. 43/2017 sono state attuate le seguenti azioni:

**2.1. ACAM s.p.a.**

Al 31/12/2017 la Società era di proprietà del comune per lo 0,97%.

La partecipazione del Comune era del tutto irrilevante ed escludeva un peso decisionale in ordine alle strategie di azione indicate nelle lettere d) ed e) del comma 611 della Legge 190/2014.

Trattavasi di società multipartecipata alla quale partecipano la quasi totalità dei Comuni della Provincia della Spezia con natura strumentale degli enti proprietari.

La Società aveva per oggetto l’esercizio e la gestione in proprio e/o per conto terzi, sia in Italia che all’estero, sia in via diretta che attraverso Società totalitariamente controllate e/o nel rispetto delle norme vigenti partecipate e/o collegate, dei sotto elencati servizi e/o attività:

a) servizio idrico integrato;

b) servizio gas;

c) servizio rifiuti urbani;

d) servizi ambientali;

e) verde pubblico;

f) realizzazione e gestione opere di bonifica e di difesa dei suoli;

g) protezione, pulizia canali e opere irrigue;

h) pubblica illuminazione, sistemi semaforici e impianti elettrici;

i) telefonia, telecomunicazioni, servizi telematici ed informatici;

j) realizzazioni e/o gestione di impianti e reti di teleriscaldamento;

k) manutenzione strade;

l) servizi di manutenzione degli immobili ed aree pertinenziali – Global Service;

n) costruzione e gestione di stazioni di servizio per l’erogazione e la vendita di gas, carburanti e lubrificanti, di qualunque genere e tipo;

p) altre attività strumentali, connesse o complementari a quelle di cui alle lettere precedenti ed in genere altre attività concernenti energie, acque, suolo, rifiuti, ambiente e altri servizi ivi compreso il trasporto di cose per conto terzi;

q) acquisizione, cessione e sfruttamento privative industriali, brevetti, invenzioni;

r) produzione, acquisto e distribuzione di energia elettrica anche proveniente da fonti rinnovabili e/o assimilate.

La partecipazione detenuta in ACAM S.p.a. non era riconducibile ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del D.Lgs. 175/2016, soddisfaceva i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2 e non ricadeva in una delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2. Per tale ragione non sussisteva l’obbligo di procedere a una sua cessione o all’applicazione di una delle misure di razionalizzazione previste dallo stesso articolo 20.

Servizi gestiti per il Comune:

- il ciclo integrato dei rifiuti è gestito da Acam Ambiente Spa;

Il Consiglio Comunale nel corso dell’anno 2017 ha approvato il piano industriale del gruppo Acam, esprimendosi favorevolmente all’indizione di un avviso pubblico da parte di ACAM per la selezione di un operatore economico al fine di addivenire ad una operazione di aggregazione societaria ed industriale, intendendosi per tale quella operazione straordinaria in grado di permettere e garantire il permanere della partecipazione del Comune di Riomaggiore, nonché degli altri enti locali soci di ACAM.

La finalità di questa operazione era riconducibile sia alla necessità di razionalizzare i costi ai sensi dell’art. 20 c. 2 lett. F (contenimento dei costi di funzionamento) ma altresì di consentire al gruppo Acam di reperire nuove risorse finanziarie e competenze industriali al fine di incrementare la qualità dei servizi.

Il giorno 11 aprile 2018 è stata finalizzata l’operazione di acquisizione del Gruppo ACAM attraverso l’acquisizione di ACAM S.p.A. da parte di IREN S.p.A.. Gli ex Soci di Acam S.p.A.

sono diventati così Soci di IREN S.p.A.. I Soci di ACAM Venditori, tra cui il Comune di Riomaggiore ciascuno per quanto di propria competenza, hanno venduto e trasferito a IREN la propria quota di partecipazione in ACAM S.p.A. IREN ha compensato gli importi dovuti a ciascun Socio ACAM Sottoscrittore a titolo di pagamento del Prezzo con il correlativo importo dovuto dal relativo Socio ACAM Sottoscrittore a titolo di liberazione dell’Aumento di Capitale Riservato sottoscritto da ciascun Socio ACAM Sottoscrittore, pertanto, per effetto di quanto sopra alla data di esecuzione IREN non ha effettuato alcun pagamento in danaro in favore dei Soci ACAM Sottoscrittori. Il Consiglio di Amministrazione di IREN ha infatti deliberato un aumento di capitale a pagamento riservato esclusivamente ai Soci ACAM Sottoscrittori ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile.

La partecipazione pari all’0,0139% è detenuta perché relativa allo svolgimento del servizio idrico integrato e del servizio di igiene ambientale.

**2.2. ATC s.p.a.**

La Società ATC SPA ha svolto la funzione di società patrimoniale di reti e di impianti del servizio TPL. . Il Comune di Riomaggiore aveva una minima partecipazione nella società pari allo 0,107% , che non consentiva di esercitare una funzione di controllo ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 2359 del codice civile. In base al piano la società doveva essere oggetto di revisione in quanto non in possesso parametri previsti dall’art. 20 c. 2 punti b, e f del D.lgs. 175/2016.

Per tali ragioni il Comune della Spezia, che esercita il controllo sulla stessa ai sensi delle disposizioni dell'art. 2359 del codice civile, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2017 ha valutato e proposto come misura di razionalizzazione l'ipotesi di una possibile fusione tra le società Atc SpA ed Atc MP SpA, finalizzata alla costituzione di una nuova società Newco. L'amministrazione comunale di Riomaggiore, considerata la quota minima di partecipazione e non di controllo, con deliberazione consiliare n. 48/2018, ha ritenuto di aderire alla proposta di razionalizzazione approvata dal Comune della Spezia, riservandosi di adottare gli atti conseguenti relativi alla procedura di fusione e costituzione della nuova società. Per quel che riguarda le società controllate del gruppo Atc, si precisa che non sono oggetto di rilevazione in quanto non definibili, ai sensi del D.lgs. 175/2016, partecipazioni indirette del comune, per assenza di esercizio del controllo sulle stesse, data l’esiguità della quota di partecipazione nella Holding ATC SPA.

Il progetto di fusione è stato inoltre approvato nell'Assemblea Straordinaria del soci ATC S.p.A. tenutasi in data 15/10/2018.

Con atto del Notaio Niccolò Lencioni del 18/12/2018 l’assemblea dei soci ha deliberato la fusione per incorporazione inversa di ATC SpA in Atc MP spa.

A seguito di quest’ultima fusione, peraltro assai complicata anche da un punto di vista di “ingegneria societaria” avendo tra l’altro previsto la distribuzione delle riserve di ATC SpA in termini di azioni di ATC Esercizio SpA, si è modificata la compagine sociale che oggi vede il Comune della Spezia detenere una partecipazione, invariata rispetto all’assetto precedente, del 70,07% , La Provincia della Spezia con il 24,59% e 27 Comuni della Provincia detentori, nel loro complesso, di una quota societaria pari al 5,34%.

Lo scorporo di ogni partecipazione anche indiretta con ATC Esercizio SpA ha posto le condizioni affinché ATC MP potesse addivenire ad assumere il ruolo di Agenzia Provinciale della Mobilità. Sono in corso i necessari approfondimenti ed adempimenti da parte degli Enti interessati affinché ATC MP, nel 2019, rappresenti la prima azienda Ligure ad assumere tale funzione.

La fusione ha portato ad un incremento del capitale sociale di 2.246.780 Euro passando da 3.218.000 a 5.464.780 Euro.

Ad oggi la Società Atc MP spa risulta proprietaria di tutti i beni immobili già di ATC Spa, tra cui la rete filoviaria e le due sottostazioni elettriche di trasformazione, beni affittati ad ATC Esercizio, Società attualmente affidataria del servizio del TPL.

Servizi gestiti per il Comune:

- il servizio di trasporto pubblico locale è svolto da Atc Esercizio Spa, in forza di rapporto contrattuale in essere con la Provincia della Spezia.

**2.3. CINQUE TERRE – RIVIERA SPEZZINA S.R.L.**

La Società è di proprietà del Comune per l’8,00%.

Il Comune ha aderito alla società dall’anno 2005.

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto, a termini di statuto, da un massimo di nove membri. Attualmente, oltre al Presidente pro tempore, sono in carica altri due consiglieri, ai quali non viene riconosciuta alcuna indennità, né rimborsi spese.

Al fine di assicurare il contenimento della spesa pubblica ed il buon andamento dell’azione amministrativa è stato avviato un processo di razionalizzazione della società partecipata dal Comune di Riomaggiore in modo da adempiere a quanto disposto per Legge, anche tenendo conto dei criteri stabiliti dall’art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 come di seguito descritti:

1. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
2. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
4. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
5. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, anche attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

La società “CINQUE TERRE –RIVIERA SPEZZINA – S.R.L.”, non avendo personale assunto, avendo budget limitato, risultante in perdita ormai da più di tre anni, è stata posta in liquidazione, con Verbale di Assemblea redatto con Atto Notarile a Repertorio n. 43723 del 26/09/2018.

Nel concludere si evidenzia che l’operazione di revisione ordinaria oggetto della presente relazione costituisce la prescritta revisione periodica annuale prevista dall’art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Riomaggiore, 21.12.2019

F.to IL SINDACO

(Fabrizia Pecunia)